



ALLEGATO A
CRITERI PER LA DEFINIZIONE
DEI PARAMETRI DI COMPETENZA DELL'ETC

AGGIORNAMENTO
METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR – 3

Dicembre 2025



INDICE

1. CONTESTO	3
2. COEFFICIENTE $\gamma_{1,a}$	3
3. COEFFICIENTE $\gamma_{2,a}$	4
4. METODO DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL b_a	5
5. COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ X_a	6
6. COEFFICIENTI CHE DETERMINANO IL LIMITE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	7
7. DEFINIZIONE DEI COSTI PREVISIONALI	9
8. ULTERIORI VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ETC – MECCANISMI DI GARANZIA	10

1. CONTESTO

ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente (ETC) ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti vigente approvato da ARERA, provvede alla definizione di parametri e coefficienti di propria competenza da considerare per i PEF del servizio rifiuti.

Il presente documento aggiorna i criteri per la definizione di tali parametri rispetto a quanto precedentemente approvato per i PEF 2024/25 (deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 114 del 18/12/2023), considerando le novità introdotte per il terzo periodo regolatorio 2026/29 in base al MTR-3, di cui alle delibere ARERA 397/2025 e 480/2025, tenendo conto degli aggiornamenti introdotti nella regolazione della qualità tecnica del settore dei rifiuti urbani (RQTR) attraverso la delibera ARERA 374/2025.

2. COEFFICIENTE $\gamma_{1,a}$

Come già per il metodo MTR-2, anche MTR-3 prevede che l'ETC definisca il coefficiente γ_1 per un dato anno (a) in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

ATERSIR determina il valore del coefficiente in funzione dei risultati conseguiti e degli obiettivi gestionali dell'anno di riferimento (a-2), confrontando il risultato di %RD di ciascun bacino tariffario con il relativo obiettivo previsto da PRRB, diversificato per aree omogenee di appartenenza.

I risultati di raccolta differenziata di ciascun bacino tariffario vengono valutati, considerando la collocazione del valore all'interno del range compreso tra $RD_{min(a-2)}$ e $RD_{max(a-2)}$, con

- $RD_{min(a-2)} = RD_{ob(a-2)} - \Delta rd^- = RD_{ob(a-2)} - 20\%$
- $RD_{max(a-2)} = RD_{ob(a-2)} + \Delta rd^+ = RD_{ob(a-2)} + 5\%$

attribuendo linearmente al coefficiente γ_1 valori compresi tra -0,2 e 0 ai bacini con %RD raggiunta compresa tra RD_{ob} e RD_{max} , valori tra -0,4 e -0,2 ai bacini con %RD raggiunta compresa tra RD_{min} e RD_{ob} , e valori pari al minimo o al massimo di γ_1 in caso di %RD raggiunta che si colloca al di sotto o al di sopra del range.

Ai fini del calcolo del coefficiente:

- per l'anno 2026 si considera il confronto tra valore raggiunto e valore obiettivo per l'anno 2024 dove il valore obiettivo per l'anno 2024 viene stimato per interpolazione considerando gli obiettivi dei piani regionali tra gli anni 2020 e 2025;
- per l'anno 2027 si considerano i valori RD_{ob2025} :
 - 84% area "pianura";
 - 79% aree "capoluogo di Provincia" e "costa";
 - 67% area "Montagna"

I valori delle percentuali di raccolta differenziata raggiunti per ciascun anno di riferimento sono quelli approvati dalla Regione Emilia-Romagna, sulla base delle elaborazioni effettuate da

ARPAE derivanti dal catasto rifiuti O.R.So.; in caso di mancanza dei dati per un certo anno si considerano quelli per l'ultimo anno disponibile (e.g.: per i PEF 2026 si considerano i dati consuntivi di raccolta differenziata 2024, utilizzati anche per i PEF 2027 qualora non siano ancora disponibili i dati di raccolta differenziata 2025).

3. COEFFICIENTE $\gamma_{2,a}$

MTR-3 prevede che il coefficiente γ_2 per un dato anno (a) sia definito da ETC in considerazione del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Rispetto a quanto definito per i PEF 2024/25, con γ_2 determinato dal confronto tra i risultati conseguiti per il riutilizzo e riciclaggio di rifiuti forniti da ARPAE rispetto agli obiettivi previsti dalle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRRB e successiva verifica del grado di soddisfazione raggiunto dal macro indicatore **R1**, considerate le modifiche introdotte dagli articoli 3.2 e 3.3 del MTR-3 e visto il tool approvato con delibera 480/2025, dal prossimo periodo regolatorio 2026/29 si prevede di definire il coefficiente solamente in funzione dei risultati registrati per il macro indicatore **R1**, così come modificato dalla delibera ARERA 387/2025 di aggiornamento del RQTR (Regolazione Qualità Tecnica nel settore dei Rifiuti urbani), e dei relativi obiettivi di miglioramento.

Per valorizzare il coefficiente γ_2 dell'anno (a) si considera il valore ottenuto del macro-indicatore **R1**, considerati i dati dell'anno (a-2), e lo si confronta con il pertinente valore obiettivo (di miglioramento o mantenimento) che viene calcolato in funzione delle classi individuate dal RQTR;

al coefficiente sono attribuiti valori discreti, indicati nella tabella seguente, in funzione del raggiungimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, ed in funzione del posizionamento nelle classi di **R1** (da **A** a **I**) previste da RQTR. In aggiunta a dette classi se ne considera una ulteriore, classe **A+** per valori di **R1>1**, a cui si riconosce la massima valorizzazione di γ_2 .

valori R1 limite inferiore classe		0,15	0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	1,00
ID CLASSE	I	H	G	F	E	D	C	B	A	A+
Obiettivo miglioramento R1	0,050	0,045	0,040	0,035	0,030	0,025	0,020	0,015	0,000	0,000
VALORI DI GAMMA 2 PER VALUTAZIONE SODDISFALENTE (OBIETTIVO R1 RAGGIUNTO)										
	-0,149	-0,139	-0,129	-0,119	-0,109	-0,099	-0,089	-0,079	-0,069	0
VALORI DI GAMMA 2 PER VALUTAZIONE INSODDISFALENTE (OBIETTIVO R1 NON RAGGIUNTO)										
biennio 2026-2027 (ex art 3.3)	-0,300	-0,290	-0,280	-0,270	-0,260	-0,250	-0,240	-0,230	-0,149	-0,079
dal 2028 (ex art. 3.2)	-0,300	-0,290	-0,280	-0,270	-0,260	-0,250	-0,240	-0,230	-0,220	-0,150

Ai sensi dell'art 3.3 del MTR-3, per il solo biennio 2026/2027, in caso il valore di **R1** assuma valore maggiore di 0,85 (collocando nell'intervallo di valutazione soddisfacente previsto per il macro indicatore), pur non rispettando l'obiettivo di mantenimento rispetto al valore dell'anno (a-2), al coefficiente γ_2 viene attribuito il valore riferito all'intervallo di soddisfazione della relativa classe A o A+; dal 2028 invece, ai sensi dell'art. 3.2 del MTR-3, il mancato mantenimento dei risultati raggiunti di **R1** comporta una valorizzazione di γ_2 nel relativo range di valori non soddisfacente anche nelle prime due classi.

4. METODO DI CALCOLO PER LA DEFINIZIONE DEL b_a

Il fattore b_a di sharing dei proventi viene determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo [0,2;0,9] così come indicato da MTR-3, in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei, e viene applicato sia ai ricavi da sistemi di compliance (ARsc) che agli altri ricavi (AR) a detrazione delle entrate tariffarie riconosciute.

Il valore attribuibile al fattore b_a dipende da valori ottenuti per i coefficienti γ_1 e γ_2 , come previsto dalla matrice dell'art. 3.4 del MTR-3:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Per ogni bacino tariffario il valore di b_a viene definito da ATERSIR, all'interno dei limiti previsti per il quadrante di appartenenza, in funzione di un coefficiente GAMMA-b, ottenuto a partire dai valori di γ_1 e γ_2 secondo la seguente formula:

PEF 2026: GAMMA-b = 0,35* γ_1 + 0,65* γ_2

PEF 2027: GAMMA-b = 0,3* γ_1 + 0,7* γ_2

Al coefficiente γ_2 viene assegnato un peso maggiore rispetto al γ_1 , con l'obiettivo, in linea con gli obiettivi euro-unitari, di privilegiare l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto al mero raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Si considerano pertanto i seguenti range di valori di GAMMA-b, a cui corrispondono i relativi range di b_a previsti dalla matrice di cui all'art. 3.4:

ESTREMI RANGE (GAMMA-b)				ESTREMI RANGE b_a	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
2026	2026	2027	2027	2026	2027
-0,167499585	0	-0,1650	0	0,200000	0,4
-0,23750042	-0,07	-0,2250	-0,06	0,400001	0,55
-0,26500035	-0,0975	-0,2700	-0,105	0,5500001	0,7
-0,33500000	-0,1675	-0,3300	-0,165	0,700001	0,9

I valori di b_a sono attribuiti linearmente in funzione della distanza dagli estremi del relativo valore di GAMMA-b.

5. COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ X_a

Con MTR-3 il coefficiente di recupero di produttività X_a , componente che riduce il limite alla crescita delle entrate tariffarie riconoscibili sul bacino tariffario, viene confermato nella sua componente regolatoria, che viene denominata $X_{reg,a}$, a cui viene poi sommato il nuovo coefficiente X_{com} , che rappresenta il valore dell'ulteriore efficientamento derivante da una offerta di gara.

All'ETC compete quindi la valorizzazione periodica del coefficiente $X_{reg,a}$, nel rispetto dei quadranti previsti dalla matrice di cui all'art. 6.2 del MTR-3:

QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	$CUEff_{a-2} > Benchmark$		$CUEff_{a-2} \leq Benchmark$
	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$	

La valutazione di $X_{reg,a}$ dipende da due ordini di confronto:

- *Qualità ambientale delle prestazioni;*
definita in un livello di soddisfazione/insoddisfazione in base al valore di γ_a , coefficiente dato dalla somma di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ del bacino tariffario in esame; il coefficiente γ_a può assumere valori compresi tra -0,7 e 0, ed il valore 0,5 esprime il limite tra livello di soddisfazione insoddisfacente o intermedio e livello avanzato.
- *Confronto tra $CUEff$ e Benchmark;*
definito considerando il PEF (a-2) rapportato alle quantità (A-2) e considerando i Fabbisogni Standard (a-2) come valore del Benchmark di riferimento.

$X_{reg,a}$ viene valorizzato nei rispettivi range di riferimento in funzione lineare rispetto al collocamento di $(1 + \gamma_a)$ gamma all'interno degli intervalli dei quadranti dello schema regolatorio.

6. COEFFICIENTI CHE DETERMINANO IL LIMITE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

I coefficienti che, insieme a **rpi_a** (tasso di inflazione programmata stabilito dall'Autorità) e a **X_a** (coefficiente di recupero della produttività) determinano il limite alla crescita delle entrate tariffarie dell'anno (a) rispetto all'anno (a-1), sono definiti dal MTR pro tempore vigente.

Con MTR-3 è stato introdotto il nuovo coefficiente **K_{reg}** di potenziamento del servizio (che di fatto sostituisce i precedenti **PG** e **QL**), finalizzato a favorire il conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento attraverso le attività di seguito identificate:

- incremento della frequenza di spazzamento o di raccolta;
- modifica del modello di raccolta;
- introduzione di raccolte differenziate dedicate;
- adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti;
- passaggio a sistemi di tariffazione puntuale;
- attività di prevenzione della produzione di rifiuti e/o di riutilizzo dei medesimi;
- attività finalizzate all'aggregazione delle gestioni.

Il coefficiente di potenziamento, a cui si somma il corrispondente **K_{com}** eventualmente derivato da una offerta di gara, può essere valorizzato entro i limiti previsti dai quadranti della matrice di cui all'art. 5.2 del MTR-3, in funzione degli obiettivi di qualità e del grado di efficienza della gestione:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	$\frac{CUEff_{a-2}}{\text{Benchmark}} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{\text{Benchmark}} \leq 1.05$
		SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

Per determinare se l'obiettivo di qualità della gestione del bacino tariffario sia classificabile come miglioramento o consolidamento ATERSIR verifica la presenza delle seguenti condizioni che potenzialmente definiscono un obiettivo di miglioramento della gestione:

1. è previsto un passaggio di schema della matrice del TQRIF;
2. il servizio è in fase transitoria prevista dall'affidamento (es. primo triennio della concessione) in esito a gara indetta prima della deliberazione 596/2024/R/Rif;
3. il valore del macro-indicatore **R1** è inferiore a 0,85;

4. il valore del macro-indicatore **R2** è inferiore a 0,95;
5. valore di $\gamma 1$ non soddisfacente.

L’obiettivo è il miglioramento del livello di qualità se almeno due condizioni sopraindicate sono soddisfatte, in caso contrario l’obiettivo è il consolidamento della qualità; tuttavia, qualora il gestore promuova attività e costi sottesi alla richiesta di valorizzazione del $K_{reg,a}$ che siano riferiti all’unica condizione soddisfatta, allora l’obiettivo può essere classificato come miglioramento della qualità, al fine di favorire il raggiungimento di tutte le performance chiave della gestione.

La valutazione sul grado di efficienza della gestione viene condotta confrontando il costo unitario efficiente del servizio con il Benchmark di riferimento, definito dai Fabbisogni Standard del servizio rifiuti.

Dall’incrocio delle due valutazioni discende il collocamento nella matrice, che definisce quindi i limiti massimi attribuibili al coefficiente per il bacino tariffario per ciascun anno.

Il valore di $K_{reg,a}$ viene poi stabilito, entro detti limiti, dalla formula seguente:

$$K_{reg,a} = \beta_a / PEF_{a-1}$$

con:

- **β_a** = costi previsionali su base annua per attività di potenziamento del servizio, come precedentemente elencate, finalizzate al miglioramento o consolidamento degli obiettivi di qualità per il raggiungimento dei quali si valorizza il coefficiente **K** di aumento del limite delle entrate tariffarie; tali costi (sviluppati nel tempo fino a loro completa attuazione in caso di attività con orizzonte pluriennale di avvio) possono riflettere costi operativi e/o quote di ammortamento degli investimenti, determinate sulla base della vita utile regolatoria;
- **PEF_{a-1}** = il valore complessivo del PEF dell’anno precedente nel bacino tariffario.

A seguito dell’individuazione dei quadranti di appartenenza di ciascun bacino tariffario, ATERSIR raccoglie dai gestori del servizio attraverso apposite schede, all’atto della presentazione della proposta del PEF cosiddetto “grezzo”, le proposte di valorizzazione del coefficiente **K_{reg}**, valutandone la congruità e completezza in relazione alle motivazioni, agli obiettivi ed alla eventuale presenza di costi previsionali.

MTR-3 ha confermato inoltre la presenza del coefficiente **CRI**, ulteriore rispetto a **K_a** nella valorizzazione della crescita delle entrate tariffarie entro il limite previsto, che può essere valorizzato solo per favorire il recupero di costi sostenuti in conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nelle annualità 2022 e 2023 non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, e che è legato al valore assunto da **K** attraverso la seguente formula:

$$\text{CRI}_a \leq 0,8 * K_a$$

L’Agenzia intende consentire la valorizzazione del coefficiente per il biennio 2026-2027 nelle seguenti casistiche:

- il CRI 2024-2025 non è stato applicato interamente in quanto comportava il superamento del valore del limite alla crescita;
- i costi preconsuntivi alla base del calcolo del CRI 2025 erano stati determinati per difetto su quelli riscontrabili dai bilanci consuntivi del 2023;
- sono valorizzate le componenti **CO_{ANT}** di cui al comma 17.5 del MTR-3.

Nelle suddette casistiche il gestore può presentare ad ATERSIR specifica istanza, contestualmente alla presentazione del PEF grezzo, con cui fornisce evidenza e valorizza la necessità di aumento del limite delle entrate tariffarie, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, al di là degli strumenti di regolazione ordinari già previsti.

Per le prime due casistiche, definendo quindi CO_{INFa-4} i maggiori oneri sostenuti nell'anno a (con $a= 2026$ e 2027) riconducibili alla dinamica dei prezzi validati dall'ETC sul complesso del bacino gestionale, e con CO_{INTa-2} gli oneri intercettati nella predisposizione dell'anno, il valore di CRI riconoscibile su singolo bacino tariffario come da formula seguente, entro il limite previsto:

$$CRI_a = (CO_{INFa-4} - CO_{INTa-2})/PEF_{a-1}$$

Nella terza casistica

$$CRI_a = CO_{ANT,a}/PEF_{a-1}$$

ATERSIR valuta le richieste e valorizza il CRI per quelle ritenute ammissibili e coerenti con la finalità del parametro, escludendo ulteriori fattispecie di aumenti dei costi non direttamente riconducibili alla dinamica inflattiva 2022-2023.

Le proposte di valorizzazione di K relative a ciascun bacino gestionale vengono raccolte attraverso un'apposita raccolta dati somministrata ai gestori del servizio, con cui sono indicati:

- le attività che producono costi differenziali, a motivazione dell'aumento del limite;
- gli obblighi normativi o le scelte gestionali da cui le attività derivano;
- la coerenza rispetto ai requisiti previsti dal metodo regolatorio vigente;
- la coerenza rispetto agli obiettivi della concessione del servizio o del Piano d'Ambito;
- gli obiettivi tecnici e gestionali che le attività devono garantire (obiettivi misurabili e verificabili).

7. DEFINIZIONE DEI COSTI PREVISIONALI

La definizione dei coefficienti di cui all'articolo precedente è condizione necessaria per la valorizzazione, in sede di definizione delle entrate tariffarie riconoscibili, di eventuali componenti di costo previsionali o anticipatorie concesse dal metodo MTR-3 e richieste dal gestore *ex ante*:

- i costi operativi incentivanti COI^{exp} , destinati alla copertura di oneri variabili relativi ad attività non sistematiche finalizzate al conseguimento dei target di potenziamento del servizio sottesi alla valorizzazione del coefficiente $K_{reg,a}$;
- i costi operativi previsionali $COnew^{exp}$ destinati alla copertura di oneri variabili relativi ad attività di natura sistematica connesse al conseguimento di target di potenziamento del servizio sottesi alla valorizzazione del coefficiente $K_{reg,a}$;
- le componenti di natura di anticipazione di costi connessi a specifiche finalità ANT_a , comprendenti:
 - o i costi operativi di gestione associati a specifiche finalità quali CO_{116}^{exp} (a copertura degli scostamenti attesi riferibili alla normativa introdotta dal D.lgs 116/2020) e CQ^{exp} (a copertura di eventuali oneri per l'adeguamento a standard

e livelli minimi di qualità introdotti da ARERA), espressi nelle loro componenti fisse e/o variabili;

- la componente di natura previsionale $CTS\Delta_{TV,a}^{exp}$ a copertura degli oneri variabili non sistematici, aggiuntivi rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili, relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale componente è applicabile solo se valorizzabile sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati al principio di efficienza;
- le componenti di natura anticipatoria CO_{ANT} , espresse nelle componenti fisse e/o variabili, che possono trovare valorizzazione solo nel biennio 2026-2027 e si riferiscono ad eventuali oneri relativi alle componenti CRT, CRD e CSL come conseguenza dell'inflazione verificatisi nel biennio 2022-2023.

Oltre alle rettifiche ed ai conguagli ordinariamente previsti dal MTR pro tempore vigente (in caso di non conseguimento dell'obiettivo), anche in caso di raggiungimento degli obiettivi sottesi alla valorizzazione di componenti incentivanti di natura anticipatoria conseguito attraverso costi sostenuti inferiori a quelli preventivati, ATERSIR provvede a considerare la differenza tra componenti incentivanti e costi sostenuti, al netto di una franchigia del 5%, tra le detrazioni ai sensi del comma 4.5 della delibera 397/2025/R/RIF.

I costi relativi agli oneri previsionali approvati dovranno essere identificati nelle voci di contabilità analitica di bilancio attraverso appositi centri di costo, al fine dell'attività di verifica e validazione da parte del ETC.

8. ULTERIORI VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ETC – MECCANISMI DI GARANZIA

MTR-3 e RQTR introducono, confermano e implementano diversi elementi regolatori che riflettono le valutazioni sulla qualità tecnica del servizio rifiuti già dal PEF 2026/29, in particolare:

- una nuova formulazione del macro-indicatore R1;
- l'introduzione del macro-indicatore R2;
- l'introduzione della componente $COrd_{TV,a}^{eff}$, prevista a scomputo dei costi efficienti della raccolta differenziata in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per il parametro H_a .

Tali componenti non presentano particolari elementi di discrezionalità a carico dell'ETC, cui spetta l'onere di verifica e validazione dei dati tecnici ed economici forniti dai gestori; al fine di semplificare e velocizzare tali attività ATERSIR predisponde apposite raccolte dati con lo scopo di integrare (nei limiti di quanto previsto da MTR-3) i dati e le informazioni in proprio possesso (ad es. dati dal catasto rifiuti) e i dati di costo e ricavo che influiscono sugli indicatori (ad es. ricavi da vendita/cessione imballaggi che influiscono su R1 e su H), in modo da garantire una omogenea raccolta e rappresentazione degli indicatori medesimi nel proprio ambito territoriale di attività. È comunque fatta salva la facoltà per i gestori, in alternativa alla compilazione delle schede di rilevazione somministrate, di trasmettere le informazioni relative

ai macro-indicatori di cui al RQTR, qualora risultanti dai sistemi di registrazione sviluppati sulla base della delibera 387/2023 e adeguati alla regolazione pro tempore vigente.

Ai fini del calcolo dell'indicatore R1, posto che il perimetro di calcolo del parametro è definito da RQTR, si precisa che, qualora non siano disponibili valori di riferimento dei ricavi consortili per una certa annualità, vengono considerati i valori di cui all'ultimo accordo approvato.

In caso di incompleta fornitura da parte dei gestori dei dati richiesti da ATERSIR per la verifica e validazione dei parametri di competenza e delle diverse componenti tariffarie previste dal MTR pro tempore vigente, l'Agenzia, fatti salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori, opera nella determinazione dei PEF attuando le scelte di maggior cautela a favore dell'utenza finale del servizio. Qualora dalla mancata o incompleta trasmissione delle informazioni necessarie consegua l'impossibilità di completare l'attività di validazione di cui all'art. 7.4 della delibera 397/2025, l'Agenzia, ai sensi dell'art 8.3 della medesima escluderà incrementi nell'ambito del PEF della quota di entrate tariffarie riferibile al gestore inerte.